

Decreto Sostegni: nuove regole per i trattamenti d'integrazione salariale COVID-19 - 22/03/2021

La disciplina è contenuta all'art. 8 del Decreto Sostegni, approvato il 19 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri, e prevede nuove disposizioni in materia di **trattamenti di integrazione salariale** che si aggiungono, senza peraltro un diretto collegamento, a quelli della L. 178/2020. Le nuove regole prevedono decorrenze e durate differenti a seconda dell'ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro applicabile dal datore di lavoro. In particolare, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le nuove disposizioni, possono presentare domanda di concessione dei seguenti trattamenti: **CIGO** (artt. 19 e 20 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; **assegno ordinario** e di **cassa integrazione salariale in deroga** (artt. 19, 21, 22 e 22-quater DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021; **CISOA** (art. 19, c. 3-bis, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Anche per i nuovi ultimi trattamenti, così come quelli della legge di Bilancio 2021, non è dovuto alcun **contributo addizionale**. Come abbiamo anticipato, non vengono introdotte ulteriori settimane ai periodi già previsti dall'art. 1, c. 300 e s., L. 178/2020, ma nuovi periodi e pertanto potranno accedervi tutti i datori di lavoro a prescindere dall'accesso a trattamenti d'integrazione salariale con causale COVID-19 in periodi precedenti. La platea dei **soggetti interessati** riguarda i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge (non ancora pubblicato in GU). Non cambiano invece le regole sulle **modalità e tempi di presentazione** all'INPS delle domande o dei dati necessari per il pagamento diretto da parte dell'istituto. L'accesso ai trattamenti, a pena di decadenza, deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro è poi tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In caso contrario, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. È possibile ricorrere all'anticipazione della prestazione (art. 22-quater DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).

Una novità rispetto alle precedenti discipline che hanno regolato le casse integrazioni COVID-19 riguarda la **trasmissione dei dati** necessari al calcolo e alla **liquidazione diretta** delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è previsto infatti che venga effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens- Cig".

Trova dunque riscontro la proposta avanzata dai consulenti del lavoro durante l'incontro del 22 gennaio 2021 fra la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, con il Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico ed il Direttore Generale dell'istituto, Gabriella Di Michele. La nuova procedura ha lo scopo di sostituire il tracciato UniEmens tradizionale con uno nuovo denominato **Uniemens-Cig**, nel quale confluiranno tutti i dati necessari per effettuare il pagamento diretto della cassa integrazione da parte dell'Istituto mandando il modello SR41.

In ogni caso, i **pagamenti** di tutti i suddetti trattamenti d'integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono comunque essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (compresa l'anticipazione di cui all'art. 22-quater DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), sia mediante l'anticipazione effettuata dal datore di lavoro con rimborso o conguaglio con i contributi dovuti (art. 7 D.Lgs. 148/2015).

Le nuove misure e durate dell'**assegno ordinario** (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) previste dal Decreto Sostegni, saranno garantite anche dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 D.Lgs. 148/2015).